

# COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.15 Data 27/07/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: " <i>Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell' art 193 del d.lgs. N. 267/2000</i> "
---------------------------------	--

### PREMESSA

In data 05/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;.

In data 24/6/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 determinando un risultato di amministrazione di **euro 1.488.252,75** così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		-
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		668.000,00
Fondo Indennità fine mandato Sindaco		8.824,45
Altri accantonamenti (passività potenziali, perdite società partecipate, contenzioso)		315.794,79
	<b>Totale parte accantonata</b>	<b>992.619,24</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		369.831,64
Vincoli derivanti da trasferimenti		51.642,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		38.285,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente / altri vincoli		0,00
		<b>459.760,41</b>
	<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>30.838,98</b>
	<b>Totale parte disponibile (per differenza)</b>	<b>5.034,12</b>

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 51.642,91;
- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per Tari, Tari corrispettivo e Tefa (vincoli di legge) per euro 318.542,99

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazioni n. 24 (regolamento) n. 25 (piano economico finanziario) e n. 26 (tariffe) in data 24-06-2021.

Dopo l'approvazione del bilancio:

- non sono stati approvati atti comportanti prelievi dal Fondo di Riserva
- sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 :
  - delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 16-03-2021, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) e al Dup 2021/2023";
  - delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 24-06-2021, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) e al Dup 2021/2023 e al Dup 2021/2023 con applicazione avanzo di amministrazione";
  - delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 01-07-2021, esecutiva, ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023" da sottoporre a ratifica consiliare entro i 60gg;

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021 perché la disponibilità di cassa è costantemente positiva e consente il rispetto dei tempi medi di pagamento.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a **166.533,58** così composta:

fondi accantonati	per euro	100.673,58;
fondi vincolati	per euro	65.860,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro	0,00.

L'Organo di Revisione *ha* accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020, che risulta protocollata dal MEF al n. 134825 del 21/05/2021.

Le risultanze del rendiconto 2020 **sono coerenti** con quanto indicato in sede di certificazione.



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I responsabili di servizio, per quanto di rispettiva competenza, ed il responsabile del servizio finanziario in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno riscontrato l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto *delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti*;

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.



Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	3.263.852,00	3.931.381,00
Spese correnti (Tit. I)	-	3.112.076,19	3.452.513,38
Quota capitale amm.to mutui	-	185.478,00	185.478,00
Differenza	=	-33.702,19	293.389,62
FPV/E applicato a spesa corrente	+	33.702,19	68.367,80
Quota oneri di urbanizzazione	+	0,00	0,00
Applicazione avanzo di amministrazione	+	0,00	131.173,58
Entrate correnti che finanziano investimenti	-	0,00	492.931,00
<b>Risultato</b>	<b>=</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

#### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	646.269,96	646.269,96	85.963,06	560.306,90
Titolo II	10.285,92	10.285,92	3.446,64	6.839,28
Titolo III	494.235,57	500.904,12	250.611,23	250.292,89
Titolo IV	1.012.597,96	1.012.597,96	522.676,07	489.921,89
Titolo V	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	- €
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	- €
Titolo IX	32.989,00	32.989,06	11.364,86	21.624,20
<b>TOTALE</b>	<b>2.392.378,47</b>	<b>2.399.047,02</b>	<b>874.061,86</b>	<b>1.524.985,16</b>

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	874.729,76	708.718,20	613.443,93	261.285,83
Titolo II	627.295,73	304.080,90	487.508,73	139.787,00
Titolo III	0,00	0	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0	0,00	0,00
Titolo VII	144.481,64	106.142,75	66.557,35	77.924,29
<b>TOTALE</b>	<b>1.646.507,13</b>	<b>1.118.941,85</b>	<b>1.167.510,01</b>	<b>478.997,12</b>

### OSSERVATO

Che permangono le condizioni di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni,

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

### CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 26/7/2021;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla " *Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell' art 193 del d.lgs. N. 267/2000* ", sia in conto competenza che in conto residui .

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 27/07/2021

Il Revisore dei conti

Dott .Alberto Sala

